

----- ATTO DI SCISSIONE -----

----- DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

----- MEDIANTE COSTITUZIONE DI ALTRA SOCIETA' -----

----- A RESPONSABILITA' LIMITATA DI NUOVA COSTITUZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Questo giorno tredici maggio duemilaquattro (13.5.2004), -----

In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al

piano terreno, -----

Avanti a me Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio

del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma, -----

è presente il signor: -----

ABBATI MARCO, nato a Parma (PR) il 4 marzo 1928, domiciliato

a Parma (PR), Via Torelli n. 22, dirigente, -----

che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio

di Amministrazione della società: -----

"ACI SERVICE PARMA s.r.l.", società unipersonale, con sede

in Parma (PR), Borgo della Salnitrara n. 3/A, capitale so-

ciale euro 36.000,00, iscritta al R.E.A. presso la

C.C.I.A.A. di Parma al n. 173595, Codice Fiscale e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 01713570347, ---

a quanto oltre facoltizzato con deliberazione dell'assemblea

straordinaria in data 17 febbraio 2004, di cui oltre, al fi-

ne di fare constare la scissione parziale della società sud-

detta con trasferimento di parte del patrimonio a una socie-

tà a responsabilità limitata di nuova costituzione ai sensi

dell'art. 2506 c.c.; -----

comparsa della cui identità personale sono certo, cittadi-

no italiano, il quale previa rinuncia e con il mio consenso

alla assistenza dei testimoni, mi richiede di ricevere il

presente atto mediante il quale dapprima -----

----- premesso -----

a) che il progetto di scissione (depositato presso il Regi-

stro Imprese di Parma in data 24 dicembre 2003 al n. 25065

di prot. ed iscritto in data 29 dicembre 2003) contiene tut-

te le indicazioni prescritte dall'art. 2506-bis c.c. e quin-

di anche l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da

trasferire alla nuova società e degli elementi patrimoniali

che rimangono alla società scissa; -----

b) che detto progetto di scissione contiene anche i criteri

di attribuzione delle quote della nuova società e indica i

cespiti del patrimonio che verranno trasferiti alla nuova

società, ed è stato depositato nella sede della società nei

trenta giorni anteriori ad oggi ai sensi dell'art. 2501 sep-

ties cod. civ. -----

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 2 febbraio

2004, ha integrato il detto Progetto di scissione comunican-

do i valori dei cespiti (da attribuire alla società scissa)

elencati nel detto progetto, attestando che gli stessi non



sono comunque inferiori ai valori risultanti dal Bilancio della società.-----

Nel medesimo periodo è stata depositata presso la sede sociale la situazione patrimoniale riferita alla data del 30 dicembre 2003;-----

c) che con verbale redatto da me notaio in data 17 febbraio 2004 n.42.102 di rep. (registrato a Parma il 2 marzo 2004 al n.1220) è stato approvato dai soci il progetto di scissione ed è stata deliberata dall'assemblea la scissione parziale della società; detto atto è stato depositato presso il Registro Imprese di Parma in data 9 marzo 2004 ed iscritto in data 12 marzo 2004;-----

d) che, nessuna opposizione è stata notificata nei termini di legge alla deliberazione sopra richiamata della società scissa per cui si può dare esecuzione alla delibera con il definitivo atto di scissione e la costituzione della nuova società.-----

Quanto sopra premesso confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto il signor ABBATI MARCO, in nome e per conto della società scissa e nella sua espressa qualifica di delegato dalla assemblea dei soci alla attuazione della scissione-----

----- dichiara -----

farsi luogo alla scissione parziale della società "ACI SERVICE PARMA s.r.l." mediante costituzione di una nuova società a responsabilità limitata che assumerà la denominazione:--

----- "DRIVE SERVICE S.R.L." -----

sulla base del citato progetto di scissione del 18 dicembre 2003 (come integrato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2004, citata) approvato dall'assemblea dei soci, il cui verbale è stato redatto da me notaio in data 17 febbraio 2004 n. 42102 di rep.;-----

di conseguenza:-----

1) -- viene costituita la società "DRIVE SERVICE S.R.L."----- con sede in Parma ed al solo fine della iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma, attualmente in via Cantelli n. 15/a, retta dallo Statuto allegato al progetto di scissione e che qui nuovamente si allega sotto la lettera "A", avente come oggetto sociale la seguente attività:-----

attività di prestazione di servizi connessi ad ogni tipo di utenza motoristica ed in particolare l'attività di auto-scuola ed ogni forma di insegnamento rivolto all'educazione stradale ed al corretto uso dei mezzi di locomozione.-----

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine, o connesso al proprio rilasciare fi-

deieussioni e altre garanzie in genere, anche reali. -----
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-
spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in par-
ticolare la società non potrà svolgere attività per le quali
è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello
di società a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un
ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello
dalla stessa detenuto; -----

2) Viene pertanto effettuato il trasferimento dalla società
scissa alla nuova società di tutti i cespiti patrimoniali
attinenti a tale attività, già dettagliatamente descritti
nel progetto di scissione e come oltre precisato; -----

La nuova società ha un capitale sociale di euro 12.000,00
(derivante dal patrimonio netto di cui alla situazione pa-
trimoniale contenuta nel citato progetto di scissione) e la
durata al 31 dicembre 2050. -----

Il socio e la ripartizione del capitale sono quelli risul-
tanti dall'atto costitutivo della società come è stato al-
legato all'originario verbale di assemblea comportante de-
libera di scissione e iscritto in data 12 marzo 2004 presso
il Registro Imprese di Parma. -----

La scissione comporta il trasferimento alla società benefi-
ciaria di un patrimonio netto di euro 17.856,19 (diciasset-
temilaottococinquantesi virgola diciannove). -----

3) La società qui costituita, per quanto riguarda il com-
plesso patrimoniale ad essa conferito, subingredisce in ogni
rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione della
società scissa; a seguito della scissione il capitale so-
ciale della nuova società spetta interamente all'unica socia
della società scissa nelle medesime proporzioni possedute
originariamente nella società scissa. -----

4) Ai sensi dello Statuto Sociale l'amministrazione della
nuova società viene affidata, a tempo indeterminato, fino a
rinuncia o revoca, ad un Consiglio di amministrazione compo-
sto di 3 (tre) membri, nelle persone dei Signori: -----

ZOTTI CESARE ANTONIO, nato a Telese Terme (BN) il 30 aprile
1966, domiciliato a Reggio nell'Emilia (RE), via Toscanini
n. 6, dirigente, -----

Codice Fiscale ZTT CRN 66D30 L086Q; -----
il quale Viene nominato Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione; -----

LORENZANI CESARE, nato a Parma (PR) il 13 settembre 1966,
domiciliato a Collecchio (PR), Piazza Marie Curie n. 8, im-
piegato, -----

Codice Fiscale LRN CSR 66P13 G337H; -----

CUOMO RICCARDO, nato a Napoli (NA) il 9 ottobre 1970, domi-
ciliato a Parma (PR), viale Campanini n. 7, dirigente, -----

Codice Fiscale CMU RCR 70R09 F839K; -----

i quali accetteranno la carica riservandosi di depositarne
la formale accettazione nei tempi e nei modi di legge. -----



5) Per effetto della scissione la società scissa "ACI SERVICE PARMA s.r.l." non riduce il proprio capitale sociale in quanto i cespiti attribuiti alla società beneficiaria derivano dai fondi di riserva; -----

6) L'efficacia della scissione avrà effetto ai sensi dell'art. 2504 decies c.c.; -----

7) Si omette la descrizione dei cespiti aziendali che vengono trasferiti alla nuova società in quanto analiticamente elencati nel detto "Progetto di Scissione Parziale". -----

----- * -----

8) Ai fini della trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Parma si precisa che alla società Beneficiaria non vengono trasferiti cespiti immobiliari. -----

Come risulta dal Progetto di scissione, vengono trasferiti alla beneficiaria "DRIVE SERVICE S.R.L.", tra l'altro, i seguenti motoveicoli ed automezzi: -----

- Moto Yamaha ----- PR 95049; -----

- Moto Cagiva ----- AB 62471; -----

- Moto Guzzi ----- PR 093080; -----

- Moto Guzzi ----- BV 08002; -----

- Fiat punto ----- CA 998 ZF; -----

- Fiat punto ----- CC 007 WE; -----

Pertanto si autorizza fin d'ora la trascrizione e la voltura del presente atto con esonero da responsabilità per i competenti uffici. -----

9) Per effetto della scissione la società beneficiaria "DRIVE SERVICE S.R.L." subingredisce, di pieno diritto, nelle parte di patrimonio attivo e passivo della società scissa "ACI SERVICE PARMA s.r.l." relativo alle attività ad essa trasferite, ed in tutti i contratti in essere e in tutti i contratti relativi alle utenze nessuno escluso nè eccettuato; -----

eventuali elementi dell'attivo non citati nel progetto di scissione rimarranno in capo alla società scissa; -----

degli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto risponderanno in solido le società. -----

Ciascuna delle società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico. -----

La presente scissione avrà effetto dal momento della iscrizione del presente atto presso il Registro Imprese di Parma. -----

----- * -----

10) Ai fini fiscali si precisa che il presente atto sconterà imposta fissa di registro. -----

----- * -----

11) Le parti espressamente convengono che non abbia applicazione l'art. 2557 cod.civ.; -----

12) Le parti dichiarano che gli allegati al presente atto ne

formano parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 131/1986 e mi dispensano dal darne lettura. -----
Le spese tutte di questo atto e quelle ad esso conseguenziali, presuntivamente ammontanti ad euro 2.300,00, vengono assunte dalla nuova società beneficiaria. -----
E richiesto ho ricevuto il presente atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia su otto pagine e parte della nona di tre fogli è stato, da me notaio, letto ai comparenti i quali, in segno di approvazione, con me notaio lo hanno sottoscritto. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----

ABBATI MARCO -----

MARCO MICHELI notaio -----

Allegato "A" all'atto N. 42859/12445 di Repertorio -----

"DRIVE SERVICE S.r.l." -----

* * * * *

S T A T U T O -- S O C I A L E -----

* * * * *

Articolo 1 -----

Denominazione -----

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "DRIVE SERVICE S.r.l." -----

Articolo 2 -----

Sede sociale e domicilio -----

La società ha sede legale in comune di Parma. -----
Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondari succursali, agenzie, uffici di rappresentanza. -----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. -

Articolo 3 -----

Oggetto sociale -----

La società ha per oggetto l'attività di prestazione di servizi connessi ad ogni tipo di utenza motoristica ed in particolare l'attività di autoscuola ed ogni forma di insegnamento rivolto all'educazione stradale ed al corretto uso dei mezzi di locomozione. -----

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. -

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine, o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. -----

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-



spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare la società non potrà svolgere attività per le quali è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello dalla stessa detenuto. -----

Articolo 4 -----

----- **Durata** -----

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci. -----

Articolo 5 -----

----- **Capitale sociale e quote** -----

Il capitale sociale è fissato in euro 12.000,00 (dodicimila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. -----
La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. -----

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c., o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c. -----

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 c.c. -----

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter c.c., ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. -----

Articolo 6 -----

----- **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi** -----

Il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo (quale definito dall'articolo del presente statuto) entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata comunicherà l'offerta agli altri soci che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: -----

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo; -----


b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 60 giorni

dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti. -----
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. -----
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. -----
La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione. -----

Articolo 7 -----

Recesso -----

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473 co. 1 e 2481-bis c.c., e negli altri casi previsti dalla legge. -----
Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni, nei casi di cui agli artt. 2469 co. 2 e 2473 co. 2 c.c. -----
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 60 giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio. -----
Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso. -----
Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c. -----
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo



comma c.c. -----

Articolo 8 -----

----- **Amministratori** -----

Gli amministratori possono anche essere scelti tra non soci. Essi sono nominati e revocati con decisione dei soci assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. -----

Articolo 9 -----

----- **Modalità di gestione** -----

La società può essere gestita, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, nel numero fissato dai soci al momento della designazione. -----

Articolo 10 -----

----- **Poteri particolari di amministrazione** -----

Al socio/ai soci sono attribuiti i seguenti diritti particolari: -----

- 1) concedere o negare una preventiva autorizzazione in ordine alla nomina ad amministratore di determinati soggetti; -
- 2) porre il veto su operazioni che comportino acquisto od alienazione di diritti reali immobiliari, iscrizione o rinnovazione di ipoteche su immobili sociali, acquisto, cessione od affitto (sia come parte locatrice che conduttrice) di aziende o rami di azienda. -----

I diritti particolari conferiti ai sensi del presente articolo ed il diritto individuale di nomina di singoli amministratori conferito a singoli soci nell'articolo precedente si intendono attribuiti personalmente ai relativi titolari e non sono trasmissibili a loro aventi causa a qualunque titolo. -----

Articolo 11 -----

----- **Durata e cessazione del mandato** -----

Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; essi sono rieleggibili. -----

In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti. Se vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo i nominati dalla collettività dei soci ex artt. 2479-bis o 2479 co. 3 c.c., gli altri provvedono ad integrare detto Organo con un egual numero di amministratori che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione. -----

Qualora venga meno la metà, ovvero la maggioranza di tali amministratori, i soci provvederanno direttamente a sostituirli.

tuirli. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione (salvo che questi siano già stati deliberati prima della cessazione di cui sopra) sino all'integrazione dell'organo amministrativo. -----

Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.-----

Articolo 12 -----

---- Consiglio di amministrazione: Presidenza; Convocazione ----

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina, od, in mancanza, eletto dai consiglieri nella prima adunanza. -----

Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda anche di uno solo dei consiglieri, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. -----

Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. -----

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia. -----

L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nominati, in carica. -----

Articolo 13 -----


----- Il consiglio di amministrazione: decisioni -----

Il Consiglio è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti tuttora in carica. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. ---

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. -----

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi l'amministratore che presiede la



riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale. Le adunanze che si tengono per teleconferenza o per videoconferenza sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso egli sia assente dalla sede legale, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, purché presenti presso la sede legale. -----

Articolo 14 -----

--- **Il consiglio di amministrazione. decisioni assunte per** ---
----- **iscritto** -----

Se viene nominato un Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative ad operazioni di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) devono essere assunte con le procedure di cui ai due articoli precedenti; ciascun amministratore può pur sempre chiedere, anche in ipotesi diverse da quelle di cui sopra, l'osservanza dei due articoli precedenti. -----

Negli altri casi, e nei limiti di legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa ai sensi dei due articoli precedenti, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----
Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal soggetto che, ai sensi dei due articoli precedenti, attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro otto giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Articolo 15 -----

----- **Poteri dell'organo amministrativo** -----

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti agli stessi. -----
In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381 co. 4 e 2475 co. 5 c.c., tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più di essi, congiuntamente o disgiuntamente. -----

In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'art. 2381 co. 3, 5 e 6 c.c. -----

Articolo 16 -----

----- **Rappresentanza** -----

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società. ---
In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la
rappresentanza della società compete al Presidente. -----
Gli amministratori delegati sono legittimati a rappresentare
la società nei limiti delle materie loro delegate. -----
In caso di amministrazione pluripersonale disgiunta, i po-
teri di rappresentanza sono attribuiti a ciascun ammini-
stratore. -----
In caso di amministrazione pluripersonale congiunta, i po-
teri di rappresentanza sono attribuiti con le modalità ed ai
soggetti indicati all'atto della designazione. -----
Articolo 17 -----

----- **Divieto di concorrenza** -----

I componenti dell'organo Amministrativo sono soggetti al-
l'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo
le modalità di cui all'art. 2390 c.c. -----
Articolo 18 -----

----- **Compensi** -----

Agli amministratori compete il rimborso delle spese soste-
nute per svolgimento dei compiti loro affidati. -----
I soci, con decisione assunta ai sensi dell'art. 2479 co. 3
c.c., attribuiscono annualmente agli amministratori una in-
dennità in misura fissa; possono altresì riconoscere loro
una indennità per la cessazione dalla carica, deliberando
l'accantonamento di un fondo di quiescenza, anche mediante
la stipulazione di polizze assicurative. -----
In caso di nomina di amministratori delegati o di un comi-
tato esecutivo, il relativo compenso è fissato dal Consiglio
di Amministrazione all'atto della nomina. -----
Articolo 19 -----

----- **Decisioni dei soci: competenze** -----

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e
dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla
loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tan-
ti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-
ciale. -----
Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei li-
quidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione. ---
Articolo 20 -----

----- **Diritto di voto** -----

Ciascun socio, iscritto nel relativo libro, ha un diritto di
voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale. -----
Articolo 21 -----

----- **Modalità di votazione** -----

Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni
aventi per oggetto le materie di cui all'art. 2479 nn. 4 e
5, quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri
di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti
gli altri argomenti per i quali la legge espressamente pre-
veda tale procedura; essa sarà altresì necessaria quando lo



richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. -----
L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; le proposte si considerano accolte qualora approvate dalla maggioranza dei presenti; nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479 co. 2 c.c., in aggiunta a tale requisito (approvazione della maggioranza dei presenti) occorrerà inoltre che i soci favorevoli detengano una porzione di capitale pari o superiore alla metà. -----
L'assemblea verrà convocata dall'Amministratore unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera di questo, ovvero da ciascun amministratore con poteri disgiunti, ovvero, in caso di amministrazione congiunta, dall'amministratore cui all'atto della nomina è stato attribuito tale compito, previa delibera assunta dalla collettività degli amministratori; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale, se esistente, od anche da un socio. --
L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, o quanto meno giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. -----

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. -----

L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ogni qualvolta si verificano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile. -----

Articolo 22 -----

Presidenza dell'assemblea; verbale -----

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di

amministrazione congiunta o disgiunta dall'amministratore con maggior anzianità di carica, od in subordine di età. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2371 c.c. -----
Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2375 c.c. -----

Articolo 23 -----

Deleghe -----

Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.

La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. -----

La delega può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. È consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia diversamente disposto nell'atto di delega. -----

Articolo 24 -----

Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. -----

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale. -----

Articolo 25 -----

-Decisione assunta tramite consultazione o consenso scritto -

Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera di questo, da ciascuno degli amministratori a firma disgiunta o da quello tra gli amministratori a firma congiunta cui, all'atto della nomina, sia stato attribuito tale compito; in caso di inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore, il collegio sindacale, se esistente, od un socio, titolare in proprio, ovvero designato da tanti soggetti che siano complessivamente intestatari



di quote rappresentanti almeno il 20% del capitale sociale, potranno assumere la relativa iniziativa. -----
La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro otto giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo socio interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. -----
Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole di tanti soci intestatari della maggioranza del capitale sociale. -----
Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società. -----
Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi del co. 2 del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo. -----

Articolo 26 -----

----- **Collegio sindacale** -----

Nel caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal co. 1 dell'art. 2435-bis c.c. sarà obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale. -----
Questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 c.c. -----
I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. -----
Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. -----
Diversamente, il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Articolo 27 -----

----- **Clausola compromissoria** -----

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie

promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico. L'Arbitro sarà nominato da (soggetto estraneo alla società) entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente. -----

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove è posta la sede della società (ovvero dal Presidente del Tribunale di) su istanza della parte interessata più diligente. -----

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----

ABBATI MARCO -----

----- MARCO MICHELI notaio -----

----- *** -----

Il presente atto è stato: -----

- registrato a Parma il 25 maggio 2004 al n.3.056, Serie 1° con Euro 163,72; -----

- depositato al Registro delle Imprese di Parma il 26 maggio 2004 al R.E.A. -----

n.173.595 (ACI SERVICE PARMA S.R.L.); -----

- depositato al Registro delle Imprese di Parma il 26 maggio 2004 al R.E.A. -----

n.227.524 (DRIVE SERVICE S.R.L.). -----

----- *** -----

E' copia conforme all'originale sottoscritta a norma di legge, composta di quindici facciate, che si rilascia, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. -----

Parma, 9 giugno 2004. -----

----- Dott.Not. Marco Micheli -----

